

# STATUTO

## **ART. 1 – COSTITUZIONE**

È costituita l'Associazione denominata "Ops Object ONLUS".

L'Associazione è apolitica, apartitica e senza scopo di lucro.

Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico deve essere usata la locuzione Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale o l'acronimo "ONLUS".

## **ART. 2 - S E D E**

L'Associazione ha sede in Caserta, Via Marino 61.

## **ART. 3 - DURATA**

L'Associazione ha durata indeterminata. Essa potrà essere sciolta con le modalità successivamente descritte, purché siano stati estinti tutti i debiti eventualmente contratti per lo svolgimento delle sue funzioni.

## **ART. 4 – CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 5 e quelle ad esse direttamente connesse. Non può svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse;
- in caso di scioglimento o per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ART. 5 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DIRETTAMENTE CONNESSE**

Per il perseguimento delle proprie finalità di solidarietà sociale e per massimizzare le risorse a sostegno delle attività dell'Associazione, il Presidente e tutti gli associati si propongono di:

- a) Far conoscere le condizioni precarie di alcune realtà sociali, promuovendo raccolte spontanee di fondi in favore di soggetti svantaggiati e/o in condizioni di disagio sociale, quali minori ed altre categorie a rischio di emarginazione e devianza sociale, disabili, portatori di handicap.
- b) Promuovere i principi della Convenzione sui Diritti dell'Uomo ed in particolare dell'Infanzia, sottolineandone e sostenendone l'importanza sia a livello universale, sia nazionale, in ciò coordinandosi con istituzioni, associazioni, autorità locali, e a tal

proposito, organizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi, tramite eventi speciali a sostegno dei programmi dell'Associazione, attraverso la sollecitazione e acquisizione di offerte, donazioni e lasciti.

- c) Sollecitare l'interesse pubblico a sostegno dei suoi programmi, attraverso tutti i canali di informazione, sollecitando adeguati contributi finanziari dal governo italiano e da altri organismi e istituzioni locali, regionali, nazionali, internazionali e Sovranazionali.
- d) Rimuovere ogni forma di violenza psichica, fisica, sessuale, economica o familiare nei confronti dei soggetti svantaggiati approfondendo la riflessione, il dibattito, promuovendo e svolgendo la formazione, implementando e gestendo azioni/progetti e servizi.
- e) Favorire l'accesso alla conoscenza delle normative che riguardano i diritti dei soggetti svantaggiati. Promuovere i rapporti di collaborazione con altre associazioni onlus ed istituzioni aventi le stesse finalità, anche a livello internazionale al fine di attuare dei progetti in rete.  
Costituire reti con i vari servizi sociali, sanitari, giudiziari e culturali del territorio, promuovendone la comunicazione e il rapporto, al fine di porre in essere procedure e protocolli finalizzati al miglioramento dell'accoglienza dei soggetti svantaggiati in caso di violenza.  
Produrre e raccogliere documentazione e dati, nel rispetto delle leggi vigenti, sui temi presi in esame dall'Associazione.

#### **ART. 6 - RISORSE**

L'Associazione trae i mezzi necessari per il perseguimento delle proprie finalità da:

- a) donazioni e contributi liberi offerti dai propri associati, da soggetti terzi o provenienti da vendita di oggetti raccolti per beneficenza;
- b) contributi e finanziamenti stanziati da organismi e istituzioni locali, regionali, nazionali, internazionali e sovranazionali, finalizzati alle attività dell'Associazione;
- c) proventi di iniziative di beneficenza attuate o promosse dall'Associazione.

Il Presidente decide sulla migliore utilizzazione dei fondi.

#### **ART. 7 - ALTRE ATTIVITA'**

L'Associazione potrà compiere tutte le attività, comprese quelle di natura economica, che dovessero risultare necessarie al raggiungimento delle proprie finalità. L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti da D.Lgs. 4/12/1997 e successive modifiche. L'Associazione non potrà compiere attività che esulino dai fini sociali.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili: fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

#### **ART. 8 – REQUISITI DEI SOCI**

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri maggiorenni senza alcuna distinzione di sesso, lingua, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti già socio a titolo individuale.

L'elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

#### **ART. 9 - DISTINZIONE DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati si distinguono in tre categorie: Fondatori, Ordinari e "ad Honorem".

- Fondatori: associati che hanno stipulato l'atto costitutivo oppure, a discrezione del Presidente, soci Ordinari che si siano distinti per particolare dedizione.
- Ordinari: tutti coloro che hanno chiesto di iscriversi in un momento successivo all'atto costitutivo.
- Ad Honorem: Il Presidente ha la facoltà di insignire di tale titolo persone fisiche o giuridiche.

#### **ART. 10 – MODALITA' DI ISCRIZIONE**

I soggetti interessati possono iscriversi all'Associazione mediante richiesta scritta da inoltrarsi al Presidente. Con la richiesta scritta le persone fisiche o giuridiche che intendono associarsi, dichiarano di condividere le finalità dell'Associazione e di accettare tutti gli articoli del presente statuto.

L'ammissione avviene con deliberazione del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile e comporta l'iscrizione del soggetto nel libro degli associati.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione.

#### **ART. 11 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

L'Associato è obbligato a:

- osservare le norme dello Statuto e le deliberazioni degli Organi Sociali;
- contribuire al raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- partecipare alle iniziative e alle sedute Assembleari;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

#### **ART. 12 – RECESSO, DIMISSIONI, ESCLUSIONE**

Tutti gli associati hanno il diritto di recesso.

Tale diritto può essere esercitato con una semplice comunicazione scritta e motivata al Presidente, che ha l'obbligo di accettarle.

Analogo procedimento per le dimissioni dei titolari di cariche degli organi sociali.

E' escluso di diritto, su iniziativa del Presidente e con delibera del Consiglio Direttivo, il socio che, con il suo comportamento, abbia violato i principi fondamentali dello statuto o abbia causato con le proprie azioni personali un danno d'immagine all'Associazione.

E' stabilita l'intrasmissibilità delle quote dei soci tra vivi.

#### **ART. 13 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Tesoriere
- Il Revisore Contabile

## **ART. 14 – ASSEMBLEA**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti gli organi sociali devono attenersi alle sue decisioni.

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione.
2. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio.
3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro i primi quattro mesi, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso. Essa inoltre:
  - provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente, del vice Presidente e del Revisore dei conti.
  - delibera sulle modifiche al presente statuto e degli eventuali regolamenti;
  - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto previsto nel successivo art. 22.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un quinto totale del numero dei soci e, comunque, almeno una volta all'anno. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno otto giorni prima della adunanza anche mediante affissione presso la sede legale e pubblicazione nel sito ufficiale dell'Associazione.
5. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.
6. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti e dei rappresentati su tutte le materie, fatta eccezione per le modifiche dello Statuto, per la revoca dei membri del Consiglio direttivo per gravi inadempienze nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione. In questi ultimi casi è richiesto il voto favorevole di almeno i 2/3 terzi dei soci e l'Assemblea è da considerarsi in seduta straordinaria.

## **ART. 15 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. Esso nomina fra i soci un Segretario.
2. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
3. Le votazioni dei componenti l'Assemblea avvengono per alzata di mano.
4. Delle riunioni dell'Assemblea va redatto un sintetico verbale firmato dal Segretario e dal Presidente.

## **ART. 16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.
2. Essi durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.
3. Il Presidente dell'Assemblea presiede anche il Consiglio direttivo.
4. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo venga meno, il Consiglio medesimo può provvedere alla cooptazione di un nuovo membro in sostituzione che resta in carica fino alla prima assemblea ordinaria.
5. Il Consiglio viene convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato senza obblighi di forma, purché con mezzi obiettivamente idonei, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza con l'indicazione dell'ordine del giorno.

6. Le riunioni sono valide qualora vi partecipi la maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera a maggioranza dei partecipanti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario, sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

8. In particolare il Consiglio Direttivo delibera su:

a) l'indirizzo e la gestione dell'Associazione nell'ambito delle linee guida impartite dall'Assemblea;

b) l'ammissione dei soci;

c) la eventuale determinazione delle quote annuali dovute dai soci sostenitori;

d) l'approvazione di regolamenti di attuazione del presente Statuto e disciplinanti l'attività dell'associazione;

e) le modalità di investimento del patrimonio dell'Associazione.

9. Il Consiglio Direttivo potrà realizzare progetti ed iniziative anche a carattere permanente per promuovere nel modo più ampio possibile le attività dell'Associazione, provvedendo alla disciplina di tali iniziative e progetti mediante appositi regolamenti.

10. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, per singoli atti o categorie di essi, ai propri componenti, anche dietro specifico compenso, determinando i limiti della delega.

11. Il Consiglio può altresì conferire a soci non amministratori, dipendenti o terzi non soci procure speciali per il compimento di atti di gestione dell'associazione, determinandone i limiti ed i relativi emolumenti.

12. Dalla nomina a consigliere, fatta eccezione per quanto previsto in materia di deleghe, non deriva alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

13. In caso di gravi inadempienze del Consiglio Direttivo ai propri doveri di gestione dell'associazione, l'Assemblea potrà deliberare la revoca del mandato e della carica con almeno i due terzi dei soci.

## **ART. 17 – IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e ne è amministratore; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. In casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve convocare d'urgenza il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

La durata del mandato di Presidente è illimitata.

2. Compiti. Al Presidente compete:

a) sovrintendere a tutte le attività dell'Associazione e curare i rapporti a livello internazionale;

b) convocare l'Assemblea per gli adempimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione e tutte le volte che lo ritenga opportuno;

c) esprime parere riguardo l'ammissione degli associati.

3. Vice Presidente vicario. In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente, il Vice Presidente vicario lo sostituisce in tutte le sue funzioni ordinarie. Esso è nominato di volta in volta dal Presidente stesso mediante delega scritta.

4. Segretario. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Coadiuvato il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione e del Consiglio Direttivo. E' scelto dal Presidente tra gli associati.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee nonché del libro soci.

#### **ART. 18 – IL TESORIERE**

E' colui che gestisce l'Associazione sotto il profilo amministrativo e contabile, sotto le direttive del Presidente, ed è da questi nominato.

E' responsabile della correttezza delle operazioni e del buon andamento finanziario dell'Associazione.

Ha diritto ad un compenso annuo stabilito dal Presidente.

#### **ART. 19 – IL REVISORE DEI CONTI**

E' l'organo di controllo sulla gestione del tesoriere ed è eletto dall'Assemblea.

La durata della carica è di tre anni e può essere riconfermato per ulteriori due mandati.

La carica è incompatibile con lo status di socio ad honorem e di Consigliere.

Non ha diritto al compenso.

#### **ART. 20 – ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Tesoriere redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre all'esame dell'Assemblea nei successivi 60 giorni.

#### **ART. 21 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI**

I Libri sociali ed i registri contabili che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro soci;
- il libro adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro della contabilità sociale;
- ogni altro libro previsto dalle leggi vigenti.

#### **ART. 22 – SCIoglimento**

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo, salvo diversa disposizione imposta dalla legge italiana, viene devoluto interamente ad altra Onlus, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662. Sono ammesse, in ogni caso, diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

#### **ART. 23 – RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

#### **ART. 24 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

#### **ART. 25 – NORMA TRANSITORIA**

Il Presidente, entro e non oltre sei mesi dall'approvazione del presente Statuto, deve convocare un'Assemblea al fine di dare attuazione allo stesso e provvedere al rinnovo degli organi.